

# *Consorzio per le Aree di Sviluppo Industriale della Provincia di Ragusa in liquidazione*

*Gestione separata IRSAP*

*Ente Pubblico non Economico*

## **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA**

**n. 51 /RG del 27 MAG. 2016**

**OGGETTO: Autorizzazione locazione immobile di proprietà della ditta Gulino & Occhipinti S.n.c. alla società SONEPAR ITALIA S.p.A. - Agglomerato industriale di Ragusa.**

### **Il Responsabile del Procedimento**

**VISTI:**

- la Legge Regionale n. 8 del 12-01-2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive ( I.R.S.A.P.);
- la circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive n. 1576 del 28/03/2012, con la quale sono stati dati gli indirizzi interpretativi riguardanti la citata L.R. n. 8 del 12/01/2012;
- lo Statuto dell'I.R.S.A.P. approvato con Decreto n. 44/Gab del 06/03/2013, dell'Assessore Regionale delle Attività Produttive;
- il Decreto del Dirigente Generale del dipartimento Regionale delle Attività Produttive n. 344 del 22/02/2013, con il quale è stato approvato lo schema di accordo tra Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 10/1991, da stipulare tra I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione – Gestione a contabilità separata I.R.S.A.P.;
- la delibera del Commissario Straordinario dell'I.R.S.A.P. n. 5 del 4 marzo 2013, che approva lo schema di accordo tra I.R.S.A.P. e gli undici Consorzi siciliani per le Aree di Sviluppo Industriale in liquidazione – Gestione a contabilità separata I.R.S.A.P.;
- l'accordo stipulato in data 05/03/2013, n. 15/RG, tra I.R.S.A.P. ed il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale in liquidazione di Ragusa,- Gestione separata I.R.S.A.P. conforme allo schema di cui sopra;
- la determina del Direttore Generale dell'IRSAP n. 171 del 09/08/2013, con la quale tra l'altro vengono delegati i Dirigenti Responsabili degli Uffici Periferici IRSAP le funzioni, fatti salvi i poteri sostitutivi, di controllo ed ispettivo che restano in capo all'IRSAP, riguardanti l'emanazione degli atti che non comportino impegno di spesa, con esclusione degli atti relativi a graduatoria, assegnazione, revoca e quant'altro inerente lotti, rustici e capannoni, nonché degli atti rientranti nella competenza del rappresentante legale dell'Istituto e delle singole Gestioni separate;
- la disposizione di servizio prot. n. 15919 dell' 09/05/2016 con la quale il Vice Direttore Generale ing. Carmelo Viavattene, ha dato incarico al dirigente avv. Francesco Gallo di svolgere le funzioni di Dirigente responsabile dell'ufficio periferico di Ragusa;

- il regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi, approvato con delibera del C.D. n. 65 del 06/06/2011 dell'ex Consorzio ASI di Ragusa, per la parte vigente in forza del succitato Accordo istituzionale del 05/03/2012;
- vista la delibera del Commissario Straordinario Liquidatore n. 03 del 06/04/2012, con la quale era stata autorizzata la ditta Gulino & Occhipinti S.n.c. a cedere in locazione il proprio immobile alla ditta C.M.L. S.r.l. ad uso commerciale;

## **PREMESSO che**

- Con nota del 07/04/2016, acquisita al protocollo consortile n. 11852 del 07/04/2016 e successiva del 27/04/2016 acquisita al protocollo consortile n. 14851 del 28/04/2016 la ditta Gulino & Occhipinti S.n.c. con sede a Ragusa Via A. Grandi s.n. P. I.V.A. n. 00221400880, proprietaria di un immobile produttivo con destinazione commerciale ubicato all'interno dell'agglomerato industriale di Ragusa, ha chiesto, la revoca della delibera del Commissario Straordinario Liquidatore n. 03 del 06/04/2012 con la quale era stata autorizzata la locazione del proprio stabilimento alla ditta C.M.L. S.r.l. nonché chiede l'autorizzazione a poter locare lo stesso alla società SONEPAR ITALIA S.p.A.
- **Visti** gli atti d'ufficio;
- **Vista** il rapporto istruttorio prot. n. 16673/int. del 13/05/2016, quale parte integrante del presente provvedimento;

## **RITENUTO**

- di revocare della delibera del Commissario Straordinario Liquidatore del Consorzio n. 03 del 06/04/2012 con la quale la ditta Gulino & occhipinti è stata autorizzata a locare il proprio immobile alla ditta C.M.L. s.r.l. per lo svolgimento di attività commerciale;
- di autorizzare ai sensi dell'art. 22 del regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi approvato con delibera n. 65 del 06/06/2011, la ditta Gulino & Occhipinti S.r.l. a cedere in locazione il proprio immobile alla ditta SONEPAR ITALIA S.p.A. con sede a Padova Via Riviera Maestri del lavoro n. 24, P. I.V.A. n. 00825330285.

### **PROPONE AL DIRIGENTE RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA**

1. revocare della delibera del Commissario Straordinario Liquidatore del Consorzio n. 03 del 06/04/2012 con la quale la ditta Gulino & occhipinti è stata autorizzata a locare il proprio immobile alla ditta C.M.L. s.r.l. per lo svolgimento di attività commerciale;
2. autorizzare ai sensi dell'art. 22 del regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi approvato con delibera n. 65 del 06/06/2011, la ditta Gulino & Occhipinti S.r.l. a cedere in locazione il proprio immobile alla ditta SONEPAR ITALIA S.p.A. con sede a Padova Via Riviera Maestri del lavoro n. 24, P. I.V.A. n. 00825330285, nel rispetto da parte della stessa di tutti gli obblighi, prescrizioni e regolamenti in materia di gestione dei lotti nei poli industriali di competenza di questo Ente, a condizione che nel contratto di locazione venga inserita la seguente dicitura "la ditta conduttrice è a conoscenza dei regolamenti consortili e tutti gli obblighi e prescrizioni, compresi il rispetto dei livelli occupazioni contenuti nell'atto di acquisto del lotto, accettandone le relative




clausole, conseguenti, in caso di inadempienza. Il contratto di locazione, mancante di quanto sopra riportato è da considerarsi privo della necessaria autorizzazione consortile con conseguente attivazione delle clausole di inadempienze riportate nell'atto di vendita del lotto;

3. prendere atto che la ditta SONEPAR ITALIA S.p.A. utilizzerà l'immobile in argomento per lo svolgimento della propria attività commerciale di vendita di all'ingrosso ed al dettaglio di materiale elettrico;
4. subordinare la presente autorizzazione alla voltura, da parte della ditta SONEPAR ITALIA S.p.A., dell' autorizzazione allo scarico;
5. porre, quale condizione essenziale dell'autorizzazione, la mancata sussistenza di cause o motivi di decadenza o sospensione e di divieto, a seguito delle risultanze di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., da parte della Prefettura di Ragusa, nei confronti della ditta Subordinandone l'autorizzazione di che trattasi;
6. sottoscrivere con la ditta subentrante SONEPAR ITALIA S.p.A. apposito atto di sottomissione con il quale si impegna a rispettare tutte norme, clausole, prescrizioni contenute nei regolamenti consortili in materia di gestione lotti, di cui allo schema allegato;
7. notificare copia della presente autorizzazione alle ditte interessate.

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 10/1991, si attesta che nella formazione della proposta di provvedimento di cui all'oggetto, sono state valutate le condizioni di legittimità ed i presupposti ritenuti rilevanti per l'assunzione del Provvedimento ed è stata eseguita la procedura prescritta dalla vigente normativa di legge e regolamentare in materia.

Il Responsabile del Procedimento  
(Geom. Giuseppe Cicero)



Allegati:

- Relazione d'istruttoria;

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE  
DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA**

Esaminata la superiore proposta la ritiene meritevole di approvazione,

**DETERMINA**

**DELL'UFFICIO PERIFERICO IRSAP DI RAGUSA**

1. revocare della delibera del Commissario Straordinario Liquidatore del Consorzio n. 03 del 06/04/2012 con la quale la ditta Gulino & occhipinti è stata autorizzata a locare il proprio immobile alla ditta C.M.L. s.r.l. per lo svolgimento di attività commerciale;
2. autorizzare ai sensi dell'art. 22 del regolamento per la gestione dei lotti destinati ad insediamenti produttivi approvato con delibera n. 65 del 06/06/2011, la ditta Gulino & Occhipinti S.r.l. a cedere in locazione il proprio immobile alla ditta SONEPAR ITALIA S.p.A. con sede a Padova Via Riviera Maestri del lavoro n. 24, P. I.V.A. n. 00825330285, nel rispetto da parte della stessa di tutti gli obblighi, prescrizioni e regolamenti in materia di gestione dei lotti nei poli industriali di competenza di questo Ente, a condizione che nel contratto di



locazione venga inserita la seguente dicitura “la ditta conduttrice è a conoscenza dei regolamenti consortili e tutti gli obblighi e prescrizioni, compresi il rispetto dei livelli occupazioni contenuti nell’atto di acquisto del lotto, accettandone le relative clausole, conseguenti, in caso di inadempienza. Il contratto di locazione, mancante di quanto sopra riportato è da considerarsi privo della necessaria autorizzazione consortile con conseguente attivazione delle clausole di inadempienze riportate nell’atto di vendita del lotto;

3. prendere atto che la ditta SONEPAR ITALIA S.p.A. utilizzerà l’immobile in argomento per lo svolgimento della propria attività commerciale di vendita di all’ingrosso ed al dettaglio di materiale elettrico;
4. subordinare la presente autorizzazione alla voltura, da parte della ditta SONEPAR ITALIA S.p.A., dell’ autorizzazione allo scarico;
5. porre, quale condizione essenziale dell’autorizzazione, la mancata sussistenza di cause o motivi di decadenza o sospensione e di divieto, a seguito delle risultanze di cui all’art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., da parte della Prefettura di Ragusa, nei confronti della ditta Subordinandone l’autorizzazione di che trattasi;
6. sottoscrivere con la ditta subentrante SONEPAR ITALIA S.p.A. apposito atto di sottomissione con il quale si impegna a rispettare tutte norme, clausole, prescrizioni contenute nei regolamenti consortili in materia di gestione lotti, di cui allo schema allegato;
7. notificare copia della presente autorizzazione alle ditte interessate.

Il Dirigente Responsabile  
(Avv. *Francesco Gallo*)

